

Associazione Teatro della Zucca

STATUTO

Milano, Maggio 2014

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 E' costituita, nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000, l'Associazione Culturale denominata "Teatro della Zucca".

1.2 L'Associazione è apartitica e l'ordinamento interno è ispirato a principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti e tutela le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti inviolabili della persona.

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Milano e può costituire sedi secondarie.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.5 La durata dell'Associazione è illimitata e in ogni caso subordinata alla sussistenza e continuità della realizzazione degli scopi sociali.

1.6 L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 01/08 e la Legge 383/00.

Art. 2 – FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2 L'Associazione pone come scopo statutario ed attività istituzionale: la pratica, la diffusione e la promozione della cultura e dell'arte teatrale.

2.3 In particolare l'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

- . promuovere e diffondere iniziative culturali e inerenti all'ambito del teatro sociale;
- . promuovere iniziative di formazione e di sperimentazione, aventi per oggetto temi di carattere artistico, teatrale, musicale, letterario, educativo, sociale e culturale;
- . promuovere iniziative informative, ricreative, turistiche, contribuendo in tal modo alla crescita culturale dei propri soci e dei cittadini tutti;
- . reperire e devolvere risorse, materiali, strumenti e quant'altro sia necessario alla realizzazione dei progetti;
- . sviluppare progetti di comunità e attività artistiche in ottica partecipativa;
- . promuovere la ricerca e la sperimentazione in campo performativo e artistico, con una particolare attenzione ai contesti fragili;
- . promuovere la creazione di una rete nazionale e internazionale.

2.4 L'Associazione per raggiungere le sopraddette finalità si propone di svolgere le seguenti attività:

- . promuovere, anche in collaborazione con enti pubblici, fondazioni, compagnie e realtà sociali e singoli cittadini, laboratori, corsi, workshop, seminari, scambi e progetti nello spirito dell'utilità sociale, della crescita culturale e della ricerca nel campo teatrale, artistico, turistico, ambientale, architettonico;

. promuovere attività di animazione sociale e aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo degli stessi, creando in particolare momenti di incontro culturale e di scambio intergenerazionale e favorire inoltre l'integrazione tra le culture e la prevenzione del disagio;

. promuovere e distribuire in autonomia e/o in collaborazione con enti pubblici, fondazioni e realtà sociali: produzioni teatrali (attraverso ogni tipo di linguaggio teatrale), circensi e di strada, performances, eventi culturali e festivi, festival, mostre, concerti, attività ricreative, ludiche, percorsi di drammaturgia di comunità, percorsi sensoriali ed enogastronomici;

. provvedere alla ricerca, realizzazione, distribuzione e promozione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi e simili;

. provvedere alla ricerca e realizzazione di costumi, maschere, pupazzi, materiali scenografici e strumenti musicali ed altro materiale di interesse artistico e culturale;

. predisporre centri di ricerca e documentazione per tutti gli interessati alle attività dell'associazione, anche tramite la gestione di un sito Internet;

. collaborare e sensibilizzare Enti pubblici e privati sulle iniziative didattiche e culturali, anche stipulando accordi e convezioni;

. promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni e anche all'estero;

. promuovere in conformità alle esigenze dei soci ogni altra attività culturale.

2.5 L'Associazione, per agevolare il raggiungimento dei propri scopi potrà effettuare operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

2.6 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.7 In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

3.1 Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 Sono ritenuti soci coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di soci fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di soci Ordinari, i quali si impegnano a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo e si impegnano al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

3.5 Il consiglio Direttivo può accogliere soci Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.6 Il contributo associativo annuale non è trasferibile, né rivalutabile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e dev'essere versato entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

3.7 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. L'esclusione dev'essere comunicata tramite notifica contenente le motivazioni per le quali sia stata deliberata. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni per iscritto al Collegio dei Probiviri.

3.8 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

4.1 I Soci hanno il diritto di:

- . frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- . partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- . conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- . dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- . proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- . discutere e approvare i rendiconti economici;
- . essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- . eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

4.2 I Soci sono tenuti a:

- . osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- . versare la quota associativa annuale;
- . svolgere le attività preventivamente concordate;
- . mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- . contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- . rispondere in parti uguali ed in solido con il Presidente per debiti contratti verso terzi nel legittimo e regolare perseguimento degli scopi associativi.

Art. 5 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 Sono Organi dell'Associazione:

- . l'Assemblea degli Associati;
- . il Consiglio Direttivo;
- . il Presidente.

5.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

5.3 Agli associati che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

6.1 L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una

corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Possono parteciparvi, votare ed essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

6.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessario o venga richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

6.3 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della prima e seconda adunanza.

6.4 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

6.5 All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale. Il verbale è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

6.6 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

6.7 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- . elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- . elegge il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Proviviri (se necessario);
- . revoca il mandato al Presidente o ai singoli componenti del Consiglio Direttivo;
- . propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- . approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- . approva annualmente l'importo della quota sociale di adesione su proposta del Consiglio Direttivo;
- . ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- . approva l'eventuale regolamento interno;
- . approva il programma annuale dell'Associazione;
- . delibera su quant'altro demandate per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un altro socio.

6.8 L'Assemblea straordinaria:

- . approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- . scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, tra i quali è compreso il Presidente. Qualunque socio ordinario può diventare Consigliere. Il Consigliere è sempre rieleggibile. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno le cariche di Vice Presidente e di Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

7.2 Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

7.3 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

7.4 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- . compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- . redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- . redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- . ammettere i nuovi soci;
- . deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- . proporre annualmente all'Assemblea generale l'importo della quota sociale di adesione;
- . ratificare i provvedimenti di propria competenza assunti per motivi di necessità e d'urgenza dal Presidente;
- . studiare e formulare le proposte e le modalità di realizzazione delle iniziative e delle attività dell'Associazione;
- . eleggere al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e nominare il Segretario e il Tesoriere.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

8.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

8.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

8.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

8.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

8.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 9 - IL VICEPRESIDENTE E IL SEGRETARIO

9.1 In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione delle funzioni del Presidente, il Vice

Presidente ne assume l'incarico, convocando il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.2 Il Vice Presidente ha anch'esso potere di firma.

9.3 Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali del Consiglio Direttivo, cura la tenuta degli atti, documenti e dei libri sociali dell'Associazione e ne assicura la libera visione ai soci.

Art. 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

10.1 L'Assemblea può, in caso di necessità, eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati.

10.2 Il Collegio:

- . ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- . giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3 Il Collegio dei Garanti è eletto per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia e il suo mandato è limitato temporalmente.

Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

11.2 Il Collegio:

- . elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- . esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- . agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- . può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- . riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 12 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'entrate dell'Associazione sono costituite:

- . Dalle quote annuali di Associazione;
- . Da eventuali contributi straordinari deliberati dell'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- . Da versamenti volontari degli associati;
- . Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti in genere;
- . Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Art. 13 BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

13.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

13.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile.

13.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

13.5 E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.

13.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 14. I LIBRI

L'Associazione terrà:

- a) Libro dei soci
- b) Libro dei verbali delle Assemblee dei soci
- c) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo
- d) Eventuali altri libri necessari per adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti normative.

Art. 15 - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

15.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

15.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

15.3 In caso di scioglimento il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle disposizioni di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.